

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2705

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVI

*Presentata il 6 febbraio 1979*

Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 10 luglio 1960, n. 735, prevede il riconoscimento dei servizi svolti all'estero da parte di sanitari italiani presso enti o istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico.

La formulazione della legge non consente indubbiamente il riconoscimento di attività o di servizi svolti presso istituzioni per le quali manchi una dichiarazione dell'autorità dello Stato estero dalla quale risulti il carattere pubblico o di interesse pubblico dell'ente o istituzione presso cui il sanitario ha prestato servizio.

L'attestato dal quale risulti la natura e la finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è prestato il servizio è espressamente richiesto dall'articolo 2, n. 1, della legge 10 luglio 1960, n. 735.

La legge non prevede la possibilità che tale attestato non occorra nell'ipotesi di

istituto sanitario avente finalità di interesse pubblico e in favore di sole comunità straniere.

Solamente nel dubbio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della precitata legge, questo Ministero può disporre gli accertamenti per stabilire la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di equipollenza del servizio.

D'altra parte, secondo lo spirito della legge, la natura pubblica o di interesse pubblico dell'ente va accertata con riferimento all'ordinamento dello Stato estero e non di quello italiano che, come è noto, ignora un *tertium genus* di persone giuridiche intermedie tra enti pubblici ed enti privati.

La locuzione « interesse pubblico » è stata adoperata dal legislatore appunto per tenere conto delle diversità di ordinamenti giuridici esistenti, ove non viene

delineata, con sufficiente chiarezza, la distinzione tra ente pubblico e organismo privato.

Né potrebbe essere ammissibile allo stato attuale dell'ordinamento che la certificazione sul carattere pubblico o di interesse pubblico dell'istituzione venga rilasciata da rappresentanti italiani all'estero, in quanto una siffatta tesi non trova fondamento nel disposto normativo.

Per tale motivo il Ministero della sanità, istituzionalmente competente, non può riconoscere il servizio prestato da sanitari italiani presso l'Ospedale italiano di Asmara costituito dall'INAIL nel 1938 e inizialmente destinato all'assistenza agli infortuni e gestito da detto istituto fino al 1963.

Dal 1964 tale Ente è gestito invece da un organismo costituito da atto pubblico, ai sensi dell'articolo 516 e seguenti del codice civile etiopico, da cittadini italiani.

Ciò premesso, non sembra equo che cittadini italiani che con notevole impegno, e anche in difficili condizioni, svolgono la loro attività all'estero non ottengano poi il legittimo riconoscimento dei loro diritti. Ma non essendo adeguato lo strumento legislativo è necessario far ricorso ad apposite disposizioni legislative.

A tal fine si è predisposto un articolo unico che integra la legge 10 luglio 1960, n. 735, per consentire la possibilità di riconoscere il servizio prestato da sanitari italiani presso ospedali italiani all'estero.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è aggiunto il seguente comma:

« L'attestato dal quale risulti la natura pubblica o di interesse pubblico e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani nel caso di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di sole comunità italiane in territorio straniero ».